Rete Lenford

AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

I DISCORSI D'ODIO: LEGISLAZIONE ITALIANA ED EUROPEA

INCONTRO ANNUALE DELLA RETE RE.A.DY.
Monte San Savino (AR), 11.10.2019

Avv. Michele Potè – Foro di Torino

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

Risoluzione del Parlamento Europeo 18 gennaio 2006

Definisce l'omofobia e afferma che essa «si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologia e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti, spesso giustificate con motivi di ordine pubblico, libertà religiosa e diritto all'obiezione di coscienza»

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

HATE CRIMES

Il termine crimini d'odio è usato ufficialmente per la prima volta dall'OSCE nel 2003 per indicare i crimini basati sul pregiudizio, la discriminazione e l'odio generati da fattori quali la razza, l'origine etnica, l'orientamento sessuale, la religione, la condizione sociale, l'appartenenza politica.

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

HATE SPEECHES

Il termine discorsi d'odio è invece usato per indicare discorsi o espressioni del pensiero manifestanti odio e miranti a screditare una persona o un gruppo di persone sulla base di alcune caratteristiche, nonché a istigare all'odio nei confronti delle stesse.

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

UNO SGUARDO IN EUROPA

Trattato sull'Unione Europea: art. 2
Definisce il rispetto della dignità umana, dell'uguaglianza e la tutela dei diritti umani quali fondamentali valori che reggono l'Unione.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea: art. 21
Sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulle tendenze sessuali

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'U.E.

Art. 10: «Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

Art. 19: «Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa, speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

RISOLUZIONI PARLAMENTO EUROPEO

Risoluzione 24 maggio 2012

Condanna con forza tutte le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere ed esorta gli Stati membri e la Commissione a condannare i «discorsi d'odio» omofobi o l'incitamento all'odio e alla violenza e ad assicurare che la libertà di manifestazione del pensiero, garantita da tutti i trattati sui diritti umani, sia effettivamente rispettata.

Risoluzione 12 dicembre 2012

Invita la Commissione e il Consiglio a intervenire in modo più incisivo contro l'omofobia, la violenza e la discriminazione basate sull'orientamento sessuale e a presentare la tabella di marcia dell'UE per l'uguaglianza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

DANIMARCA

Il codice penale punisce chiunque pubblicamente pronuncia dichiarazioni o diffonde informazioni per le quali un gruppo di persone sia minacciato, disprezzato o umiliato in ragione della sua razza, colore, origine nazionale o etnica, o del suo orientamento sessuale.

La motivazione omofobica è prevista, inoltre, come una circostanza aggravante generale per tutti i reati.

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

GRECIA

La nuova legge 4139/2013 ha modificato l'art. 79, secondo il quale la commissione di un atto di odio nazionale, razziale, religioso o a causa di un diverso orientamento sessuale della vittima costituisce una circostanza aggravante.

Nel settembre 2014 la legge contro il razzismo 927/1979 è stata modificata prevedendo la reclusione da 3 mesi a 3 anni e una multa da € 5.000,00 a € 20.000,00 per chiunque utilizzi espressioni di odio e atti di violenza contro persone o gruppi LGBT.

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

LITUANIA

L’art. 170 del codice penale punisce con la reclusione fino ad un anno chiunque produca, acquisti, invii, trasporti o detenga materiale che esprima disprezzo o solleciti l’odio o inciti alla discriminazione nei confronti di un gruppo di persone o una persona appartenente ad essi a causa del sesso, dell’orientamento sessuale, della razza, della nazionalità, della lingua, dell’origine, dello stato sociale, delle religioni o delle idee o incitando alla violenza contro tali gruppi di persone o contro una persona che appartenga agli stessi.

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

OLANDA

L’art. 137c del codice penale punisce con la detenzione fino ad un anno o con la multa (fino ad un massimo di € 4.500,00) chiunque diffami pubblicamente un gruppo per la sua razza, religione, credenze personali o il suo orientamento sessuale.

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

PORTOGALLO

Nel 2004 l'orientamento sessuale è stato incluso nella Costituzione tra le caratteristiche di ogni individuo oggetto di discriminazione.

Nel 2007 il legislatore ha introdotto il reato di incitamento alla discriminazione, all'odio e alla violenza verso chiunque, in ragione della razza, colore, etnia, nazione, religione, sesso o orientamento sessuale.

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

SPAGNA

L'art. 510 del codice penale sanziona con la reclusione da uno a tre anni coloro che provocano discriminazione, odio o violenza contro gruppi o associazioni a causa di motivi razzisti, antisemiti o di qualsiasi ideologia, religione, convinzione personale, situazione familiare, appartenenza ad un gruppo etnico, origine nazionale, genere, orientamento sessuale, malattia o inabilità fisica.

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

SVEZIA

Nell'ordinamento svedese è vietata ogni discriminazione contro persone in ragione della razza, colore, nazionalità, origine etnica, fede o orientamento sessuale.
Per quanto riguarda il delitto di diffamazione, si prevede un'aggravante specifica in caso di allusioni all'orientamento sessuale.

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

IRLANDA

L'*Incitement to Hatred Act* 1989, alla sezione 2, sanziona con pene pecuniarie o detentive chiunque attraverso discorsi, comportamenti o materiale scritto in un luogo diverso da una residenza privata minacci, offenda, fomenti l'odio contro un gruppo di persone anche a causa dell'orientamento sessuale.

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

REGNO UNITO

Il *Criminal Justice Act* 2003 ha introdotto alcune aggravanti per i reati connotati dall'odio razziale o religioso prevedendo un incremento di pena qualora l'atto criminoso sia ispirato dall'ostilità verso l'orientamento sessuale della vittima.

Il *Criminal Justice and Immigration Act* 2008 ha emendato parte del *Public Order Act* 1986 rendendo penalmente sanzionabili in Inghilterra e Galles l'utilizzo di «parole o comportamenti minacciosi» o la «diffusione di materiale scritto idoneo a costituire una minaccia, ad offendere o insultare una persona in modo da causare molestie, ansia o disagio» se esso è destinato a «fomentare all'odio sulla base dell'orientamento sessuale».

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

ITALIA: L'EVOLUZIONE LEGISLATIVA

L'Italia resta uno dei pochi Paesi europei che attualmente non incriminano, con una norma specificamente dedicata, la discriminazione per orientamento sessuale o per identità di genere.
Legge n. 654/1975 (c.d. Legge Reale)
Legge n. 205/1993 (c.d. Legge Mancino) e successive modificazioni.
Sanzione della reclusione fino a un anno e sei mesi o della multa fino a € 6.000,00 per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico o per chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

D.LGS. 21/2018

Ha introdotto gli artt. 604 *bis* e 604 *ter* c.p. in una nuova sezione del codice dedicata ai «delitti contro l'uguaglianza», facendo confluire nel codice penale le norme originariamente contenute nella Legge Reale-Mancino.

Anche tali norme non includono l'orientamento sessuale e l'identità di genere tra le caratteristiche protette.

Questo però non esclude, ovviamente, che gli atti commessi per finalità di discriminazione o di odio di natura omotransfobica siano penalmente illeciti ogni qualvolta integrino una fattispecie di reato.

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

DDL SCALFAROTTO

Il DDL n. 1052, detto anche disegno di legge Scalfarotto, rappresenta un ponderato tentativo nella lotta alle discriminazioni determinate da movente omofobico, dal quale emerge la convinzione che per contrastare i reati motivati dallo stigma sessuale non sia sufficiente una mera circostanza aggravante, ma sia necessario prevedere l'estensione dei reati puniti dalla Legge Reale-Mancino a quelli di stampo omofobico.

In tale DDL veniva previsto che *«non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni».*

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

ESTENSIONE DELLA LEGGE REALE-MANCINO

Attraverso l'estensione dell'ambito di applicabilità dei delitti previsti dall'art. 3 Legge Reale-Mancino e successive modificazioni, risulterebbe dunque punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi *«istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi»* fondati sull'omofobia o transfobia.

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

CASI PRATICI

CASO DE MARI (1)

Sentenza Tribunale di Torino sez. VI penale
14.12.2018

PARTI CIVILI: Coordinamento Torino Pride LGBT
Rete Lenford Avvocatura per i Diritti LGBTI

Frasi incriminate: «*se si stabilisce che l'omosessualità non è un disordine di natura, allora anche la pedofilia lo può essere altrettanto*»; «*il movimento lgbt vuole annientare la libertà di opinione e sta diffondendo sempre di più la pedofilia*»; «*la sodomia è un disturbo*»

Condanna per la frase sul movimento LGBT, in quanto gli aderenti alle associazioni LGBT sono facilmente individuabili.

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

CASI PRATICI

CASO DE MARI (2)

Sentenza Tribunale di Torino sez. III penale 28.6.2019

Parte civile: Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli

Frasi incriminate: *«fino a quando esisterà un circolo intitolato a Mario Mieli, vorrà dire che la protervia e la prepotenza saranno totali. Non intendo tollerare che un circolo sovvenzionato con denaro pubblico inneggi a pedofilia, necrofilia e coprofagia»; «il circolo lgbt di Roma è intitolato a Mario Mieli, cantore di pedofilia, necrofilia e coprofagia. Posso assumere che tutti gli iscritti provino simpatia per queste pratiche? O che almeno non ne provino nausea?»*

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

CASI PRATICI

CASO PILLON

Sentenza Tribunale di Perugia 6.6.2019

Parti civili: Associazione Omphalos e Mommi Michele

Frasi incriminate: *«nel descrivere un opuscolo intitolato «Lo sapevi che?», destinato alla diffusione tra i giovani, affermava falsamente che lo stesso fosse un invito ad avere rapporti sessuali ed a farlo esclusivamente tra persone dello stesso sesso, mentre in realtà l'opuscolo si compone di tre documenti, rappresentativi di altrettante ipotesi di coppia, aventi la chiara finalità di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili»; «per i ragazzi che sono interessati a questo tipo di argomento e vogliono farsi dare il benvenuto…non voglio entrare nei dettagli di come sarà il benvenuto…con tutti i dati di come contattarli, sito internet eccetera eccetera»*

Rete Lenford
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

CASI PRATICI

CASO BORGHEZIO

SENTENZA Tribunale di Milano sez. X Penale 26.6.2015

Parti civili: associazioni UPRE ROMA, SUCAR DROM, NEVO DROM

Frasi incriminate: *«quelle facce di cazzo che qualche Presidente della Camera riceve»; « una certa cultura tecnologica nello scassinare gli alloggi della gente onesta indubbiamente molti rom ce l'hanno»; «non tutti i rom sono ladri, ma molti ladri sono rom…una bella percentuale»; «penso quello che pensano tutti: mano alla tasca del portafoglio per evitare che te lo portino via, è un riflesso pavloviano, dettato da un'esperienza secolare»; «un saluto al popolo rom glielo mando con una certa tranquillità e con una certa preoccupazione perché non sono in casa e quindi spero in bene».*

Rete Lenford

AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI

CONCLUSIONI

Avv. Michele Potè – Foro di Torino